



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040 - C.F. 81000490201

Casalmoro 19/12/2022

Spett.le Ditta

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto **“LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA ED ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA ALLOGGI DA DESTINARE A COC ED ARCHIVIO COMUNALE” – CUP I44J22000070006– CIG 95540435B2”**

La s.v. è invitata a presentare offerta relativa all'appalto in oggetto, secondo le disposizioni ivi allegate e facenti parte integrante della procedura.

Distinti Saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Edalini Daniela

Allegato: disciplinare di gara con i suoi ulteriori allegati



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040 - C.F. 81000490201

**LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA ED
ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE ED ENERGETICA ALLOGGI DA
DESTINARE A COC ED ARCHIVIO COMUNALE” –
CUP I44J22000070006– CIG 95540435B2**

“Disciplinare di Gara”

Tabella “Riepilogo della Procedura”	
Stazione Appaltante	Comune di Casalmoro (MN), d’ora in avanti, per brevità, anche “Comune” Rup: Edalini Daniela – Tel 0376/7736311
Tipo di procedura e modalità di aggiudicazione	Procedura di individuazione degli offerenti 1) mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (d’ora in avanti, per brevità, “Codice”), così come stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»</i>” (d’ora in avanti, per brevità “Decreto Semplificazioni”), nella versione integrata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 di conversione del DL 77/2021 (d’ora in avanti, per brevità, “Decreto Semplificazioni bis”). Norma valida sino al 30/06/2023. 2) con gli ulteriori auto vincoli rinvenibili nel presente documento Criteri di selezione della migliore offerta L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo. L’offerta economica viene espressa in termini di SCONTO UNICO PERCENTUALE da applicarsi sull’“importo negoziabile” come sotto definito. Importo dell’affidamento L’importo complessivo dell’affidamento di cui alla presente procedura è il seguente: (a) PRESTAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO (definito da SINTEL* “Importo negoziabile di cui alla presente procedura”), soggetti a ribasso: Euro 591.096,04 (b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTE DA PSC, NON soggetti a ribasso: Euro 9.500,00 Importo dell’affidamento, nonché importo ai sensi dell’art. 35 del Codice (valore del Cig): Euro 600.596,04 (a+b) Importi IVA esclusa *Si informa che SINTEL ha apportato modifiche ai campi dei valori economici delle proprie procedure a partire dal 26 maggio 2020. Si rimanda pertanto alla documentazione di SINTEL stessa, denominata “Nuova gestione dei valori economici della procedura”
Sopralluogo	Obbligatorio, da effettuarsi nei seguenti giorni di Gennaio 2023: 3, 4 e 5. La data di effettuazione sarà concordata con l’ufficio tecnico. Come previsto da ANAC nei propri bandi tipo, il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Modalità di presentazione delle offerte	Esclusivamente mediante piattaforma SINTEL di ARIA della Regione Lombardia, cui bisogna essere preventivamente iscritti e altresì QUALIFICATI nei confronti del Comune (d’ora in avanti, per brevità, “Sintel”, “portale” o “piattaforma”). Trattasi pertanto di una gara telematica di cui all’art. 58 del Codice.
Requisiti di	Si rimanda all’articolo “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”

partecipazione	
Richiesta chiarimenti in forma ufficiale	Da richiedere entro il 09/01/2023 ore 12:00 , per il tramite della piattaforma SINTEL
Termine entro cui saranno forniti i chiarimenti	Entro il 11/01/2023 , per il tramite della piattaforma SINTEL
Termine entro cui presentare l'offerta	Entro le ore 12:00 del giorno venerdì 13/01/2023 , per il tramite della piattaforma SINTEL
Ora, data e luogo della prima seduta	Trattandosi di una gara totalmente gestita in modo telematico, non sono previste sedute pubbliche, tanto per l'apertura della documentazione amministrativa quanto per l'apertura delle buste tecniche ed economiche (Rif. Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388) Ore 09:00 del 16/01/2023, presso la sede del Comune, restando inteso che la stessa può essere spostata ad altra data; i verbali (sia del RUP, sia di SINTEL) daranno evidenza dello svolgimento delle sedute.
Documentazione da produrre per partecipare:	
Contenuto della "BUSTA AMMINISTRATIVA"	- Modulo "Istanza di partecipazione" (obbligatorio) - Il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (obbligatorio); si prega di utilizzare il modulo ivi allegato, già predisposto per la presente procedura. -PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (obbligatorio) - Garanzie a corredo dell'offerta: non richiesta in quanto, trattando la presente procedura un affidamento di cui all'art. 1, comma 2 del "Decreto Semplificazioni", il comma 3 dello stesso articolo esonera la richiesta delle garanzie a corredo dell'offerta. -La documentazione relativa all'avvalimento (se il concorrente utilizza tale istituto) -La documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio (se il concorrente partecipa in tale forma) - Dimostrazione pagamento tassa CIG di Euro 70,00. (obbligatorio)
Contenuto della "BUSTA ECONOMICA"	- Il file dell'offerta economica generato dal portale SINTEL in formato pdf (obbligatorio) - "Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.1 del Codice" (facoltativamente) - "Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo (eventualmente)"

Allegati al presente documento:

- Modulo Istanza di partecipazione.doc
- Modulo DGUE.doc, già adattato alle specifiche richieste della presente procedura.doc
- Progetto

1. PREMESSE	6
1.1. STAZIONE APPALTANTE E ENTE AGGIUDICATORE	6
1.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE REGOLE DELLA PRESENTE PROCEDURA	6
1.3. REGISTRAZIONE IN SINTEL DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA	6
1.4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. TEMPISTICHE	9
4.1 TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	11
7.2 SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI	11
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE.....	12
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
8. AVVALIMENTO.....	15
9. SUBAPPALTO.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13.1 FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (ORIGINALE, COPIA CONFORME/AUTENTICA, COPIA SEMPLICE) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	21
15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA.....	21
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	22
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	23
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA	27
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
18. APERTURA DELLE BUSTE B.....	29
19. CONGRUITA' DELLE OFFERTE.....	29
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina tutte le procedure di diritto pubblico per mezzo delle quali si individuerà l'aggiudicatario, così come definito all'art. 32 comma 5 del D.LGS 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, ("Codice dei Contratti" d'ora in avanti, per brevità, Codice), dell'appalto di cui all'oggetto.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E ENTE AGGIUDICATORE

Stazione Appaltante

Comune di Casalmoro (d'ora in avanti, per brevità, Comune o Stazione Appaltante), Via Pietro Nenni, 33, 46040 Casalmoro (MN), C.F. 81000490201, P.IVA 00606190205, tel. 0376/736311, sito internet: www.comune.casalmoro.mn.it, mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): casalmoro.mn@legalmail.it.

Il Responsabile del procedimento (d'ora in avanti, RUP) (rif. art. 31 del Codice): Edalini Daniela, daniela.edalini@comune.casalmoro.mn.it, Tel. 0376/7736311.

La determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del TUEL che ha dato formale avvio alla procedura è la n. **250 del 19/12/2022** del Comune.

1.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE REGOLE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Alla presente procedura si applicano le Regole del portale del **Sistema di intermediazione telematica** (denominato "**Sintel**") di **ARIA spa** della Regione Lombardia ed al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it>. Per le indicazioni a riguardo della registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si rimanda al portale di cui sopra.

La costituzione di ARIA SPA è stata disposta con L.R. n. 6 del 3 aprile 2019 che ha autorizzato la fusione delle 3 società di Regione Lombardia interamente partecipate: Arca, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde.

1.3. REGISTRAZIONE IN SINTEL DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- consorzio stabile;
- rete di imprese;

è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA SPA., selezionando attraverso il menù a tendina "Tipo di società" la voce appropriata.

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- raggruppamento temporaneo di imprese,
- consorzio costituendo,
- altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente,

è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere

all'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara d'interesse, prima di avviare il percorso guidato "Invia offerta", è necessario utilizzare l'apposita funzionalità "Partecipazione in forma aggregata", disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio dell'offerta, selezionando la forma di partecipazione.

1.4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Procedura di individuazione degli offerenti

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la **procedura** dell'art. 63 del DLGS 18/04/2016 n. 50 così come stabilito dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", articolo 1, comma 2, lettera b); pertanto trattasi di una procedura **negoziata** così come definita all'art. 3, comma 1, lettera uuu) del medesimo Codice.

L'indagine di mercato è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" del Comune nonché all'albo on line dello stesso. I soggetti invitati sono stati individuati parimenti dal medesimo soggetto.

Criteri di selezione della migliore offerta

La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio del "*minor prezzo*"; si rimanda al paragrafo "CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA ECONOMICA".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è trasmessa integralmente, per il tramite di SINTEL, ai concorrenti invitati.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni complementari potranno essere richieste entro la data indicata nella tabella "**Riepilogo della Procedura**", esclusivamente, per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti/informazioni complementari saranno fornite in forma anonima esclusivamente mediante comunicazione tramite in Sintel entro la data rinvenibili nella tabella "**Riepilogo della Procedura**".

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra l'Ente Aggiudicatore e i concorrenti avverranno per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma; l'Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di richiedere e inviare documentazione anche per il tramite di canali ordinari quali la PEC (a esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice) o anche in via cartacea (a esempio, per la presentazione in copia conforme o in originale della procura ad negotia, se non inserita nella visura camerale).

L'utilizzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è ammesso solo in caso residuale rispetto a quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA ED ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA ALLOGGI DA DESTINARE A COC ED ARCHIVIO COMUNALE

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Si rimanda integralmente alla documentazione che costituisce il progetto.

IMPORTI

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a
1	Lavori (L) a misura	591.096,04	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		9.500,00
		591.096,04	9.500,00
		600.596,04	

All'interno **dell'importo dei lavori** di cui sopra sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro rinvenibile nel progetto: Euro **134.312,81**.

CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3 (applicabile fino alla piena operatività delle nuove disposizioni

previste dall'art. 84 del D.Lgs. 50/2016) del Regolamento generale ed in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro, inclusa la relativa quota parte degli oneri per la sicurezza, è la seguente:

- CATEGORIA PREVALENTE (unica categoria della presente procedura lavori classificabili nella categoria di maggiore importo):
 - **OG1 “Edifici civili ed industriali” € 600.596,04.**

LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali sono di importo contenuto, in modo sufficiente a permettere la partecipazione anche alle micro e piccole imprese.

4. TEMPISTICHE

4.1 TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in n. **380 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici INVITATI¹, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

¹ -imprese con identità singola\individuale di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative
- b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
- c) consorzi stabili

- imprese con identità associata\plurisoggettiva di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- d) raggruppamenti temporanei di operatori economici
- e) consorzi ordinari di operatori economici
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
- g) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter², del d.lgs. del 2001 n. 165.

² 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

[per l'eventuale documentazione diversa dalle certificazioni SOA] I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e dalle FAQ AVCpass" dell'ANAC, aggiornate al 30/08/2017; si desidera evidenziare in particolar modo il quesito D3 (e ciò in deroga alla legge 12/12/2011 n. 183).

D.3 I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici?

Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9 della Deliberazione AVCP n. 111/2011, (così come aggiornata con Delibera n.157 del 17/2/2016.) in via transitoria i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della Deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

a)QUALIFICAZIONE SOA

Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Pertanto per la partecipazione alla presente gara l'appaltatore dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

-attestazione SOA per la categoria **OG1 (Edifici civili ed industriali)** – categoria prevalente.

In caso di partecipazione "singola" nella forma di "imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative" risulta necessario il possesso della **classifica 2^a** a prescindere della quota di lavori eseguiti;

In tutti gli altri casi di partecipazione singola o in caso di partecipazione plurisoggettiva si rimanda ai paragrafi "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" e "INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI".

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'attestazione SOA deve essere in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e comunque anche in fase di esecuzione dei lavori, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di scadenza e rinnovo delle attestazioni di qualificazione SOA. Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo, così come il possesso dei requisiti generali, deve essere autocertificato in fase di gara, come previsto dal presente disciplinare e dal modello relativo allo stesso allegato.

Mezzo di prova

Il concorrente attesta il possesso della qualifica per il tramite del DGUE, Parte II, sezione A.

Nulla dovrà essere caricato in FVOE in quanto la verifica sarà effettuata direttamente per il tramite della visura camerale o in ACCREDIA. Si chiede comunque cortesemente di caricare copia del certificato SOA nella busta amministrativa.

b)ARTICOLO 90 DPR 207/2010

Ai fini della qualificazione, in luogo dell'attestazione per la categoria OG1, nel caso di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, è ammessa anche la dimostrazione dei requisiti in base all'art. 90 del DPR 207/2010.

In tal caso, proprio in alternativa al possesso della certificazione SOA, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di qualificazione che l'impresa deve possedere sono i seguenti:

- a. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data della presente gara, lavori analoghi di importo non inferiore all'importo a base di gara;
- b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente;
- c. possedere un'adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.

La documentazione specifica a dimostrazione del possesso dei requisiti sopra richiesti è quella individuata dall'art. 90 del DPR 207/2010.

Mezzo di prova

Il concorrente attesta il possesso della qualifica per il tramite del DGUE, Parte IV, sezione C.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Non richiesti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il concorrente con idoneità plurisoggettiva e i consorzi stabili indicano, nell'istanza di partecipazione, il ruolo che le singole imprese assumeranno nell'ambito del raggruppamento / consorzio (vale a dire, mandataria\mandante \ Capofila \ consorziata) specificando altresì la ripartizione delle prestazioni che intendono eseguire; a tal fine la "Tabella 1" del "modulo Istanza di partecipazione" messo a disposizione con il presente documento è già predisposta in tal senso.

La tabella in argomento è utilizzata dal concorrente per dimostrare che ogni componente dell'aggregazione possiede i requisiti relativamente alle prestazioni che effettivamente espletterà, in virtù del principio di equivalenza valevole tanto nell'ambito dei servizi/forniture(a) quanto nell'ambito dei lavori (b) espresso dal Consiglio di Stato.

(a) Consiglio di Stato sez. V 22/8/2016 n. 3666: *"Il principio è stato sottolineato dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, 28 aprile 2014, n. 27 che stabilisce in modo chiaro che, ... ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016 n. 786)."*

(b) Consiglio di Stato sez. V 18/12/2019 n. 8540

Si specifica altresì che (rif. TAR Sicilia, sentenza 14/12/2020 n. 2881):

1) nell'ambito di appalti di lavori, vige l'obbligo della piena corrispondenza tra **quote di partecipazione** al raggruppamento con le **quote di esecuzione della prestazione** e **requisiti di qualificazione**.

2) nell'ambito di appalti di servizi/forniture, non è vigente *ex lege* la necessaria corrispondenza tra **qualificazione** di ciascuna impresa e **la quota di esecuzione**, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara.

3) la disposizione di cui all'art. 83, comma 8 del Codice (*"La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*) è da intendersi *"una quota superiore o comunque non inferiore, e dunque paritaria, a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti"*.

Tali dichiarazioni a comprova del principio di equivalenza (così come sopra inteso) tra i requisiti posseduti e le prestazioni rese, dovranno trovare perfetta corrispondenza nei singoli DGUE (In altri termini, "la sommatoria" dei requisiti indicati dei singoli DGUE dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato nella "Tabella 1" del "modulo Istanza di partecipazione").

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo "REQUISITI DI IDONEITA'" deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nota:

Le indicazioni di seguito fornite tengono conto della decisione resa dalla Corte di Giustizia con sentenza 28/4/2022 nella Causa C-642/2020, con la quale è stato stabilito che l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso **che esso osta** ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante **a una procedura** di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria. Tale decisione impone l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di disapplicare l'articolo 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici che fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24.

Possesso della qualificazione SOA

Nel rimandare comunque altresì all'art. 92 *"Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti"* del DPR 207/20210, di seguito le relative specificazioni.

A) per riunione di imprese di tipo ORIZZONTALE

MANDATARIA

Possesso del requisito: la mandataria deve essere in possesso della certificazione SOA OG1 CL 1[^]; la quota delle prestazioni eseguite è da indicare per il tramite dell'apposita "Tabella 1" rinvenibile Modulo Istanza di Partecipazione"

Esecuzione delle prestazioni:

In virtù della sopra citata Corte di Giustizia con sentenza 28/4/2022, non vi è più l'obbligo dell'esecuzione di *"una quota superiore o comunque non inferiore, e dunque paritaria, a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti"*.

MANDANTE

Esecuzione delle prestazioni: la restante percentuale sarà eseguita cumulativamente dalla mandante per almeno il 10% (e dunque per almeno Euro 60.059,60, ovvero il 10% di Euro 600.596,04)

Possesso del requisito: in caso di esecuzione di lavorazioni per un importo inferiore ad Euro 150.000,00, è ammessa la qualificazione ANCHE ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010; per importi superiori ad Euro 150.000,00 è richiesta l'attestazione SOA per la classifica corrispondente alle lavorazioni che l'operatore economico intende eseguire.

Mezzo di prova

Il concorrente attesta il possesso del requisito come segue:

- possesso dell'attestazione SOA: per il tramite del DGUE, Parte II, sezione A *"Informazione sull'operatore economico"*
- qualificazione tramite l'art. 90 del DPR 207/2010: per il tramite del DGUE, Parte IV, sezione C *"Capacità tecniche e professionali"*

B) per riunione di imprese di tipo VERTICALE

Non è ammesso, vista la presenza della sola categoria PREVALENTE, la partecipazione di un RTI verticale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- "1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.*
- 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò*

costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019 –sblocca cantieri)

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019 –sblocca cantieri)"

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'articolo "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante / Ente Aggiudicatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso nei limiti dell'art. 105 del Codice. Si ricorda che ai sensi del comma 1 dello stesso art. 105, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni dell'unica categoria OG1.

In mancata delle indicazioni richieste, il subappalto è vietato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi del Decreto Semplificazioni, in ragione della relativa semplicità delle prestazioni da eseguire e in ragione della richiesta di speditezza della procedura.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su sull'area oggetto dell'intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è da effettuarsi nelle date rinvenibili nella **Tabella "Riepilogo della Procedura"**.

La richiesta di sopralluogo è effettuata tramite telefono allo 339/2925967.

La data di effettuazione sarà concordata con l'ufficio tecnico.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante / Ente Aggiudicatore attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il concorrente dichiara di aver eseguito il sopralluogo nella sezione “Dichiarazioni Integrative” del DGUE:

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo rinvenibile nella “Tabella riepilogo della Procedura” secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 (e comunque avendo cura di accertare quali siano le disposizioni protempore vigenti) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione completa per la partecipazione deve essere redatta e trasmessa in formato elettronico attraverso il portale. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie “chiavi di accesso” nell'apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta seguendo i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in **formato** .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione.

La documentazione meramente amministrativa deve essere inserita nella “BUSTA AMMINISTRATIVA”.

La documentazione afferente l'offerta economica deve essere inserita nella “BUSTA ECONOMICA”.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta all'Ente Aggiudicatore. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Sintel entro il termine perentorio rinvenibile nella tabella “Riepilogo della procedura”, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l'Ente Aggiudicatore da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

L'Ente Aggiudicatore si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 GIORNI dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante / Ente Aggiudicatore potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL

Forma della documentazione

La documentazione, ove non richiesta espressamente in **originale**, potrà essere prodotta in **copia autentica o in copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la **copia semplice**.

Problematiche relative al caricamento in SINTEL

La procedura Sintel prevede che ogni documento caricato sul portale sia obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale. L'apposizione della firma digitale sostituisce la firma autografa con allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, così come previsto dal **Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4676 del 20/09/2013**.

Nel caso un documento debba essere firmato congiuntamente da più soggetti, dal punto di vista della firma digitale si applica la c.d. "firma multipla parallela".

Si precisa pertanto che, informaticamente, con riferimento alla presente procedura:

- un file che rappresenta un "**documento originale**" è un documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare (in altri termini, è "Documento nativo in forma elettronica - (file)");
- un file che rappresenta una "**copia conforme o copia autentica**" è copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- un file che rappresenta una "**copia semplice**" è copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritto digitalmente dal soggetto giuridicamente autorizzato a caricare in SINTEL la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, si potranno richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'irregolarità essenziale risulta sanabile laddove non è accompagnata da una carenza sostanziale del requisito, della condizione o dell'elemento a corredo alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale viene ammessa solo nel caso in cui consente di attestare circostanze pre-esistenti. Il mancato possesso dei requisiti non è mai sanabile mediante soccorso istruttorio. (Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017 n. 975).

SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE: SENTENZA 975 DEL 02/03/2017

Gara, soccorso istruttorio per l'offerta difforme.

Se in una gara d' appalto l' impresa formula l' offerta in conformità a un facsimile predisposto dalla stazione appaltante, ma difforme dal disciplinare di gara, non può essere esclusa; eventuali difformità rispetto al disciplinare di gara sono sanabili con il soccorso istruttorio.

Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta, con la sentenza del 29 aprile 2019 n. 2720. La questione rimessa ai giudici di secondo grado riguardava l' offerta economica del concorrente per la quale il disciplinare di gara presupponeva fossero rese, secondo un facsimile, una serie di dichiarazioni da parte dell' offerente. In realtà esistevano alcune incongruenze tra il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante e gli obblighi dichiarativi previsti dalla lex specialis di gara. Dopo la pronuncia di primo grado, che aveva comunque legittimato la non esclusione dell' offerente, in appello veniva chiesto se l' utilizzo dei moduli predisposti dalla stazione appaltante potesse giustificare l' erronea formulazione dell' offerta e se le omissioni dell' offerta integrassero la violazione dell' art. 94, comma 1, lett. a), del codice appalti e quindi non potessero essere suscettibili di soccorso istruttorio. La sentenza ha precisato che per giurisprudenza consolidata, il principio del favor participationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio. Ciò premesso, però, il Consiglio di stato ha spiegato che l' esigenza di apprestare tutela all' affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un' impresa che abbia compilato l' offerta in conformità al facsimile, perché eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare possono costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio). La ragione di questa impostazione risiede nel fatto che nessun addebito poteva essere contestato all' impresa per essere stata indotta in errore, all' atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta preferibilmente secondo il modulo ivi allegato “Istanza di partecipazione”.

Il modulo:

- a) va compilato e stampato in cartaceo
- b) sottoscritto **autografo** da tutti soggetti indicati nel paragrafo successivo “SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA” con allegazione dei documenti di identità dei sottoscrittori
- c) deve contenere una marca da bollo (Euro 16,00, se dovuta dal soggetto).
- d) va scansionato, firmato digitale dal soggetto autorizzato a caricare in SINTEL i files e dallo stesso caricato nella procedura

In altri termini: trattasi di una “copia semplice”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è sottoscritta:

- in caso di partecipazione singola, solo dal concorrente medesimo
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Se il sottoscrittore è un procuratore, **copia semplice** della procura; l'originale sarà richiesto in sede di stipula del contratto

Si rimanda al paragrafo "FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL" in ordine alla problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. UN MODULO DEL DGUE È GIÀ MESSO A DISPOSIZIONE DEL CONCORRENTE ED GIÀ ADATTATO ALLE SPECIFICHE RICHIESTE DELLA PRESENTE PROCEDURA.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Tale sezione è già compilata in quanto, si ribadisce, il l'Ente Aggiudicatore ha già predisposto e adattato alla presente procedura un DGUE specifico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Il PASSOE è caricato in SINTEL almeno come **copia semplice** (si rimanda al paragrafo "FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL" in ordine alle problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione

ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo "REQUISITI GENERALI" del presente documento.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione per il tramite:

- della PARTE II, sezione "A", al fine di dichiarare il possesso della certificazione SOA OG1
- nella PARTE IV sezione "C", al fine di dichiarare il possesso qualificazione SOA OG1 per il tramite dell'art. 90 del DPR 207/2010 (per prestazioni sino ad Euro 150.000,00)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE* deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

***Il file in argomento è caricato in SINTEL, in **originale** (file nativo digitale) o in "**copia conforme o copia autenticata**" (si rimanda al paragrafo "FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL" in ordine alla problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Le di seguito indicate dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE del DGUE: il formulario predisposto dall'Ente
Aggiudicatore è già predisposto per tali fini

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore a rilasciare copia dell'offerta tecnica (se presentata in sede di gara) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

10. dichiara di essere in possesso della certificazione rilasciata dal Comune attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

B. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa CIG

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (a tal fine, come indicato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (a tal fine, come indicato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (a tal fine, come indicato nel

paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "**BUSTA ECONOMICA**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione di seguito specificata e seguendone i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione.

A) OBBLIGATORIAMENTE: il documento in pdf che SINTEL ha generato dopo che il concorrente ha compilato "a video" i seguenti campi:

a)il campo "*Offerta economica*". In tale campo va inserita la propria offerta economica espressa in termini di **SCONTO UNICO PERCENTUALE** sull'importo delle prestazioni soggette a ribasso. Si ricorda che l'importo delle prestazioni soggette a ribasso di cui alla presente procedura ammonta a Euro **591.096,04** IVA esclusa

b)il campo denominato "*di cui costi della **sicurezza** afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*"*.

Tali oneri:

- sono detti anche "oneri aziendali della sicurezza", o "costi ex lege", o "costi propri" o "costi da rischi specifici", o "costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore". In altri termini trattasi di **oneri** propri dell'appaltatore per la gestione del rischio legati alle prestazioni e alla loro contestualizzazione
- non possono mai essere di Euro 0,00 (zero, zero)
- **non sono pertanto da confondersi con i costi della sicurezza di Euro 9.500,00** oltre IVA che derivano, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto.

c)il campo "*di cui costi del personale*"*: si ricorda che la stazione appaltante ha individuato tali costi in Euro **134.312,81**, motivo per il quale se il concorrente indica un importo inferiore è opportuno giustificare sin da subito, nel documento "Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.4 del Codice" di cui sotto, gli eventuali scostamenti.

d) il campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*". Questo campo va compilato inserendo l'importo degli "**Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza**"; la stazione appaltante ha individuato tale valore in Euro **9.500,00**.

* Tali dati ottemperano all'art. 95 comma 10 del Codice: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...)."

L'offerta economica (nella forma del file pdf generato da SINTEL):

- **a pena di esclusione**, è presentata congiuntamente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo "15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA";

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

C) FACOLTATIVAMENTE (per cui la mancata produzione anticipata non costituisce causa di esclusione)

Un documento denominato “Giustificazioni ai sensi dell’art. 97 c.4 del Codice”*** che comprenda le giustificazioni idonee a motivare e specificare la congruità dell’offerta in rapporto alle fondamentali voci di costo ed all’utile di impresa***.

D) EVENTUALMENTE, solo se nel DGUE è stata dichiarata la presenza di situazioni di controllo: il documento denominato “**Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo**”***.

***I files in argomento

-sono caricati in SINTEL in originale/nativo digitale o in copia conforme/copia autenticata

-sono sottoscritti dai soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo “15.1.A SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA”.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si ribadisce che la procedura è svolta interamente per il tramite di SINTEL di ARIA, portale che rispetta in toto le disposizioni dell’art. 58 del Codice “*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*”; in virtù di tale specifica normativa e dell’ormai consolidata giurisprudenza, (Tar Veneto³, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307 e Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990), non si procederà all’attivazione di alcuna seduta pubblica tanto per l’apertura della documentazione amministrativa quanto per l’apertura delle buste tecniche ed economiche.

OPERAZIONI DI GARA IN MERITO ALLA “BUSTA AMMINISTRATIVA”

Il Rup procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

³ “In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessità, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell’art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttabilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388”).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: si procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. APERTURA DELLE BUSTE B

Per il tramite di SINTEL si procederà ad aprire il contenuto della "BUSTA ECONOMICA".

19. CONGRUITA' DELLE OFFERTE

Vige l'art. 97 del Codice ed in particolare i commi 2, 2-bis 3-bis e 8. In particolare, a mero titolo compilativo:

- comma 2-bis, che disciplina la congruità per offerte validamente prevenute in numero inferiori a n.15, oltre al comma 3-bis (per offerte pervenute in numero pari o superiori a n.5)

Si potrà in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ESCLUSIONE AUTOMATICA (comma 8)

Trattandosi di un procedura "sotto soglia Europea" e non transfrontaliera si procederà ad applicare l'istituto della "esclusione automatica" nel solo caso in cui il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a n. 5 (art. 1, comma 3, del "Decreto Semplificazioni"; tale istituto è valido per tutto il tempo di vigenze degli affidamenti derogatori previsti dal comma 2 del medesimo decreto).

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Proposta di aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra si formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, **NON ANOMALA**, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva, rispettivamente, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o di non confermare la medesima aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui si ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Iter di approvazione della determinazione di aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, si richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, lsi richiederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Pertanto, successivamente, la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica con specifica determinazione l'appalto.

Il RUP (rif. TAR Veneto sez. I 27/6/2018 n. 695) adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice, così come formulato nella versione dello "Sbocca Cantieri".

Efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Esecuzione d'urgenza

L'esecuzione d'urgenza è ammessa anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'artt. 80 e 83 del Codice, (rif. art. 8, comma 1 del "Decreto Semplificazioni", sino al 30/06/2023, data introdotta dal DL 77/2021).

Il contratto potrà essere stipulato anche prima dai 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione in quanto le disposizioni del Decreto semplificazioni sono da intendersi applicabili anche all'art. 32, comma 10, lettera a) del Codice (e ciò in quanto la presente procedura è da intendersi rientrare nell'alveo di quella dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice);

Inoltre il rilascio dell'informativa liberatoria **provvisoria** consente di stipulare immediatamente il contratto, pur sotto condizione risolutiva (rif. art. 3, comma 2 del "Decreto Semplificazioni", sino al 30/06/2023, data introdotta dal DL 77/2021).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti la procedura di affidamento è competente il TAR Lombardia, sezione di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento di gara.